

MANUFATTI AZIENDALI TEMPORANEI /SERRE TEMPORANEE PER PERIODI NON SUPERIORI A DUE ANNI

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art.107co.2 lett a)-108 co.2 del Piano Operativo Comunale
art 70 LRT 65/2014
art.1 Reg.to Regionale 63/R/2016

AREE IDONEE:

Sono consentiti per motivate ragioni di ordine agricolo produttivo all'imprenditore agricolo, non necessitano di PAPMAA , non entrano nel computo del patrimonio aziendale, non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

I manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni sono semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e hanno spiccate caratteristiche di temporaneità.

Oltre che nei sottosistemi PAE1, PAE2, PAE3, PAE5, PAE6, PAE7, PAE8, PAE9, PAE10, PAE11, PAE12, VP1 e VP2, **non è consentita** la realizzazione di manufatti per un periodo inferiore a due anni nelle aree di pertinenza dei BSA del PTCP e nei resede censiti di valore eccezionale (art 108 PO)

RICHIEDENTE:

imprenditore agricolo che deve dimostrare la propria qualifica e il titolo di possesso del compendio.

TITOLO EDILIZIO :

Attività edilizia libera - comunicazione di inizio lavori (CIL) allo sportello unico del Comune, quale attività di edilizia libera di cui all' articolo 136, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014 .

ELEMENTI ESSENZIALI :

L'installazione dei manufatti e delle serre temporanee per periodi non superiori a due anni è effettuata, previa comunicazione al Comune, che deve contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione sommaria del manufatto;
- b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;
- c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;
- d) data di installazione del manufatto e data di rimozione prevista;
- e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o dichiarazione che i manufatti ricadono in zona tutelata e relativi estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata;
- f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato.

Alla comunicazione sono allegati:

- a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell'ambito della superficie dell'azienda;
- b) relazione contenente in particolare: una breve esposizione delle esigenze produttive, l'indicazione della superficie agricola totale interessata, gli schemi grafici, le dimensioni e i materiali del manufatto, nonché per le serre temporanee la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 3.

Occorre allegare l'ultimo Piano delle coltivazioni validato e la consistenza degli allevamenti come risultano dalla banca dati ARTEA e dall'anagrafe zootecnica (BDN).

Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole che verifichi l'assenza sul fondo di analoghi annessi e manufatti e individui eventuali strutture fatiscenti da smantellare, giustifichi le dimensioni del manufatto e la scelta localizzativa. (art.108 co.2 e 107 co 3 del PO)

TIPOLOGIE DI MANUFATTO (art.1 DPGR 63/R/2016):

L'installazione di manufatti aziendali temporanei / serre temporanee per periodi non superiori a 2 anni non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

Essi devono essere realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie

OBBLIGHI /IMPEGNI DEL RICHIEDENTE :

I manufatti non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati

L' I.A si impegna alla rimozione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi entro la scadenza del biennio.(art 70 co.1 LRT65/14 – art 1 co.4 lett f) DPGR 63/R/2016)

Tale obbligo/impegno si intende assolto mediante sottoscrizione del modulo unico regionale e la corretta compilazione dei dovuti campi ivi contenuti.

ATTENZIONE : nella modulistica regionale (modello CIL) deve essere obbligatoriamente compilato il quadro e.3 e allegata la dovuta documentazione .

Per i manufatti da installare in zone a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e/o art 142 del D. Lgs. 142/2004 occorre munirsi di autorizzazione paesaggistica specifica prima della presentazione della pratica edilizia.

In caso di mancato rispetto dei predetti impegni scattano le sanzioni di cui al Titolo VII Capo II LRT 65/14.

CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI (art.1 co.2-3 DPGR 63/R/2016):

L'installazione di manufatti aziendali temporanei / serre temporanee per periodi non superiori a 2 anni non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

Essi devono essere realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie

L'installazione di serre temporanee è consentita alle seguenti condizioni:

- a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
- b) la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettar e tale distanza massima, le distanze minime da rispettar e non devono essere inferiori a:
 - 1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
 - 2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertur a nel lato prospiciente l'abitazione;
 - 3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
 - 4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.